

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

### Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società Cooperativa per Azioni

Sede legale: **Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)**

Sede amministrativa: **Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)**

Numero di telefono: **0565 / 778701**

Numero di fax: **0565 / 778739**

Sito internet: [www.bcccastagneto.it](http://www.bcccastagneto.it) Indirizzo di posta elettronica: [bcccastagneto@bcccastagneto.it](mailto:bcccastagneto@bcccastagneto.it)

Indirizzo di posta elettronica certificata : [bcccastagneto@pec.it](mailto:bcccastagneto@pec.it)

Capitale sociale e Riserve (al 31/12/2019): **€ 97.920.619**

Iscritta all'Albo delle Coop.a Mutualità prevalente al n.A158476 – Iscritta all'albo delle Banche n. 2185 ABI: 08461

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno e Codice Fiscale n. 00149160491

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

## COS'E' IL PEGNO

Il pegno è una garanzia rilasciata dal cliente a favore della banca e può avere per oggetto beni mobili, crediti o titoli.

Con il pegno, il **cliente (garante) assicura alla banca il diritto di rivalersi prima di altri creditori sull'oggetto del pegno per soddisfare i crediti che la banca ha con il soggetto garantito.**

Se il pegno ha ad oggetto beni mobili, il cliente li deve consegnare alla banca (cosiddetto spossessamento), la quale acquista l'esclusiva disponibilità.

Se il pegno ha ad oggetto crediti, il cliente e la banca si accordano con atto scritto notificato oppure accettato dal debitore.

Se il pegno ha ad oggetto strumenti finanziari dematerializzati in gestione accentrata, il cliente e la banca si accordano con atto scritto e la banca li registra in appositi conti come richiesto dalla legge.

Il pegno comporta dei rischi: **se il soggetto garantito non paga, la banca può far vendere il bene dato in garanzia.**

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### Spese e commissioni

La costituzione di un pegno da parte del cliente a favore della Banca non comporta alcuna spesa o commissione.

La Banca si riserva tuttavia il diritto di recuperare ogni spesa o onere fiscale sostenuto relativamente al rapporto di pegno, anche in caso d'uso

Per le operazioni relative ai titoli costituiti in pegno è necessaria l'apertura di un deposito titoli, pertanto si invita la clientela a visionare il relativo foglio informativo

## RECESSO E RECLAMI

### RECESSO DAL CONTRATTO

Il cliente e la banca possono recedere dal contratto finché l'operazione non ha avuto un principio di esecuzione (articolo 1373 del Codice Civile). Successivamente, salvo diverso accordo, non è possibile il recesso unilaterale di una delle parti.

### TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il contratto di pegno si estingue con l'estinzione definitiva dell'obbligazione del soggetto garantito

## RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a Ufficio Reclami della banca

Via Aurelia 11, 57022 Donoratico LI

e-mail [reclami@bcccastagneto.it](mailto:reclami@bcccastagneto.it),

P.E.C. [reclami.bcccastagneto@pec.it](mailto:reclami.bcccastagneto@pec.it)

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

Garante	E' il cliente che firma il pegno a favore della banca
Garantito	E' il debitore della banca. Il pegno garantisce il pagamento alla banca del suo debito
Gestione accentrata	Modalità di gestione cumulativa degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate
Strumenti finanziari	<ul style="list-style-type: none"><li>– Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;</li><li>– Obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito;</li><li>– Quote di fondi comuni di investimento;</li><li>– Titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;</li><li>– Qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici;</li><li>– Contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.;</li><li>– Contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.;</li><li>– Contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.;</li><li>– Contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza;</li><li>– Combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.</li></ul>
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con semplici scritture contabili